

DINAMICA APS
VIA CARLO TEGGI, 38
42123 REGGIO NELL'EMILIA
CF 91163610354
P.IVA 02683310359

Verbale di Assemblea del 21/11/2022

In data 21/11/2022, alle ore 20:00, si è riunita presso la sede dell'Associazione in Via Carlo Teggi 38 (RE) l'Assemblea dell'Associazione DINAMICA APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine del procedimento di iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo settore di cui al D.LGS. 117/2017 e ss. Artt.4, 6, 8,13 e 15 dello Statuto Sociale;

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, BURANI ELENA, che, constatato che sono presenti in numero legale soci aventi diritto al voto dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione essendo andata deserta il 18/11/2022 ai sensi dell'art. 12 e seguenti dello Statuto Sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Matteo Giovanardi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto sociale al fine del procedimento di iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo settore di cui al D.LGS. 117/2017 richiesta dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente informa i presenti che avendo avuto notifica da parte della Regione Emilia-Romagna di meglio specificare sei articoli dello statuto già presentato per l'adeguamento alle norme previste dalla riforma del terzo settore, si rende necessario procedere ad una modifica statutaria per gli Artt.4, 6, 7, 8, 13 e 15 come sotto specificato.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le ETS dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura dell'art.4 che così recita:

Art. 4

(Altre Attività)

L'Associazione può svolgere ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Non essendovi un elenco puntuale dell'attività diverse o indicati quali organi hanno la competenza di individuare le attività secondarie e strumentali, si integra l'articolo come segue:

L'Associazione può svolgere ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'assemblea delibera di attribuire al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Si procede quindi al secondo e terzo articolo:

ART. 6

(Soci)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART. 7

(Procedura di ammissione)

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Essendo illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni ed ai sensi dell'art.24 D.Lgs 117/2017 per il principio di democraticità e parità di diritti e doveri fra soci, si adegua lo statuto come di seguito:

ART. 6

(Soci)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla secondo le modalità indicate nell'art.7 del presente Statuto. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART. 7

(Procedura di ammissione)

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Con l'iscrizione, il minore assume gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui diritto di voto e partecipazione all'assemblee. Con riferimento al diritto di voto, questo è riconosciuto anche all'associato minorenne tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Secondo gli stessi principi, si procede alla lettura del seguente articolo:

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo)

I soci hanno diritto a:

- *Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;*
- *Godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;*
- *Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatari;*
- *Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.*

I soci sono obbligati a:

Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate

- *dagli organi associativi;*
- *Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;*
- *Versare la quota associativa;*
- *Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.*

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 180gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di

esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Che viene modificato il secondo punto come di seguito:

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo)

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

I soci sono obbligati a:

Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate

- dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;
- Versare la quota associativa;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 180gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

E al secondo paragrafo dell' art. 13:

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblea vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Che viene sostituito con:

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della convocazione. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Infine, si passa al punto 2 del secondo paragrafo dell'art. 15, relativo alle cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo:

Art.15

Consiglio Direttivo

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Essendo la cooptazione non applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa, si adegua lo statuto come di seguito:

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

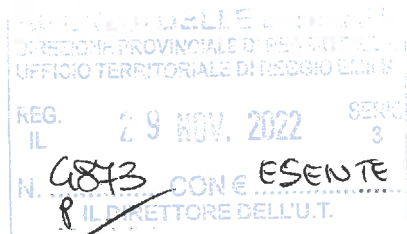
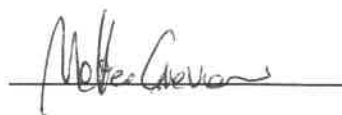
Pertanto, l'assemblea incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Piericoni

per il Direttore
ra [signature]
Seconda Area F4



STATUTO

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione culturale di promozione sociale APS, senza scopo di lucro, denominata “**DINAMICA**”, che si ispira ai principi del rispetto della persona e dell’ambiente, dell’importanza della cultura e della socialità nella condivisione dell’arte e della festa, ed opera in conformità ad essi.

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “**DINAMICA APS**”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.¹

3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 2

(Sede)

L’Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Teggi, 38, 42123 (RE). Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune, deliberato dall’Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 3

(Scopi e attività)

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

1. Organizzare attività culturali a interesse sociale;
2. Creare spazi ed eventi dedicati al circo contemporaneo, alla danza, al teatro e alla musica, promuovendo l’arte e l’espressione dal vivo nei suoi linguaggi ibridi e sperimentali.
3. Organizzare e promuovere momenti di Festa Collettiva, incontro tra le persone e fruizione pubblica della cultura;
4. Promuovere e organizzare la Formazione e partecipazione del pubblico alle attività culturali e di spettacolo dal vivo.
5. Valorizzare e vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, i parchi e le aree verdi, le piazze, con eventi culturali e installazioni, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
6. Promuovere attività educative e di sviluppo della persona attraverso i linguaggi caratteristici del circo, in particolare, e dello spettacolo dal vivo in generale.

7. Valorizzare le diversità sociali, culturali, fisiche, di genere, razziali, artistiche e generare relazioni positive fra di esse;
8. Promuovere e agire nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, della natura e dell'ecosistema.
9. Promuovere il consumo e l'utilizzo di prodotti biologici e biodinamici coltivati nella cura dell'ambiente e della persona e provenienti dal territorio locale (a km0);

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà realizzare e/o gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione,

- ▲ Attività Artistiche: Dinamico Festival, altri eventi, concerti, spettacoli, performance, installazioni, siti specifici.
- ▲ Attività Didattiche: progetti nei settori di cui sopra attraverso corsi e laboratori pratici rivolti a diverse tipologie di pubblico (scuole, cooperative sociali, centri culturali, i soci, ecc.)
- ▲ Attività di formazione: incontri di studio, aggiornamento e scambio rivolti ad artisti, operatori culturali, educatori sociali e insegnanti.
- ▲ Attività promozione e produzione Artistica: sostegno alla creazione con residenze artistiche e programmazione e diffusione di work in progress e nuovi spettacoli; collaborazione con altri enti e soggetti culturali del territorio regionale e nazionale per la coproduzione e circuitazione di nuovi spettacoli.
- ▲ Attività di divulgazione: conferenze, dibattiti, seminari, gruppi di lavoro e proiezioni inerenti agli scopi, ai temi e ai principi espressi nell'Art. 2 e Art. 4.
- ▲ Attività Editoriali e radiofoniche: pubblicazione o diffusione, delle nostre ricerche e studi, di conferenze o convegni organizzati, di interviste a persone o istituzioni del panorama culturale contemporaneo coinvolte nei nostri eventi.
- ▲ Attività di rete e progettualità condivisa a livello nazionale e internazionale.

Art. 4

(Altre Attività)

L'Associazione può svolgere ex art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'assemblea delibera di attribuire al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 5

(Durata)

La durata dell'Associazione è convenuta a tempo indeterminato; essa potrà essere sempre sciolta con deliberazione assembleare.

ART. 6

(Soci)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



Handwritten signature

3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla secondo le modalità indicate nell'art.7 del presente Statuto. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, al rispetto dello statuto sociale e alla tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L'inottemperanza sarà motivo di esclusione.

I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART. 7

(Procedura di ammissione)

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Con l'iscrizione, il minore assume gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui diritto di voto e partecipazione all'assemblee. Con riferimento al diritto di voto, questo è riconosciuto anche all'associato minorenne tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati e cause di cessazione del rapporto associativo)

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali e rappresentanti o mandatarî;
- Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

I soci sono obbligati a:

Osservare il seguente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate

- dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della associazione;
- Versare la quota associativa;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per mancato versamento della quota associativa per 180gg dall'inizio dell'esercizio sociale, per dimissioni, per decesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

ART. 9

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. Contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,

1. anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
2. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
3. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
4. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il Fondo comune, costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita della associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve, o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10

(Regolamenti)

L'Associazione si doterà di un regolamento interno per la regolamentazione della vita associativa

ART. 11

(Norme sul volontariato)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività

prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Volontari e persone retribuite)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, o in base alle disposizioni di legge.

Art. 13
(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati con diritto di voto;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di controllo, nominato, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;
5. L'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'**Assemblea** dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenne tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all' esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, mediante o affissione presso le sedi sociali, o via e-mail, o via fax o con altro mezzo idoneo alla comunicazione, o in video conferenza come previsto dall'art.24 c.4 del codice del terzo settore e comunque facendo riferimento ai dati trascritti a libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi a libro soci a far data dal momento della

convocazione. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dall'assemblea.

I verbali delle Assemblee vanno redatti sull'apposito libro a cura del Segretario dell'Assemblea e da questi firmato unitamente al Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo delle sedi del relativo verbale.

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;ⁱⁱ
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo, o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.15

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a sette. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario dell'Associazione, e il Vicepresidente.

Il Presidente assegna a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo le mansioni da svolgere in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in

un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, quali l'interdizione, l'inabilità, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, cessi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16

(Il Presidente: poteri)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 17

(Composizione e Durata delle cariche sociali)

Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 18

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dal D.L.gs 117/2017. Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto in apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

(Il collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri, ed è eletto dall'assemblea anche fra i non associati.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs 117/2017.



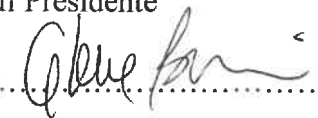
Glauco



Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di Legge vigenti

Il Presidente



.....





r_emi.ro.Giunta - Prot. 29/11/2022.1194340.E